



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

## TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E COPERTURE FINANZIARIE NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2024

DELIBERAZIONE N. 72/2025/RQ





**TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E  
COPERTURE FINANZIARIE NELLE LEGGI DI SPESA  
APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2024**

**RELATORE: Cons. Fabia D'ANDREA**

**PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO:**

**Carlotta Iacuzio**

**Diana Idone**

**Martina Nunziata**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

Stefano SIRAGUSA

Presidente

Fabia D'ANDREA

Consigliere - relatrice

Giuseppe LUCARINI

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visti gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.e ii.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 del 16 giugno 2000, e ss.mm.e ii.;

visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 1. 7 dicembre 2012, n. 213 e ss.mm.e ii., ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 8;

vista la l. 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare gli artt. 17 -19;

visto l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

vista la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e, in particolare, il capo V concernente la copertura finanziaria delle leggi regionali;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/2013/INPR e n. 8/2021/INPR recanti "linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali";

visto il decreto del Presidente di questa Sezione di controllo n. 9 del 5 febbraio 2025, con cui è stata assegnata l'istruttoria sulle leggi di spesa 2024;

viste le note istruttorie prot. C.d.c. n.1783 del 7 marzo 2025 e n. 3577 del 9 maggio 2025;

viste le risposte istruttorie della Regione, acquisite ai prot. C.d.c. n. 2851 del 30 aprile 2025 e n. 4020 del 21 maggio 2025;

vista l'ordinanza n. 46 del 12 giugno 2025, con cui il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

udita la relatrice, Cons. Fabia D'Andrea;

### **DELIBERA**

di approvare l'unità relazione riguardante gli esiti del controllo sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria nella legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2024;

### **RISERVA**

ai successivi controlli la verifica dell'adozione, da parte della Regione, di misure idonee a superare le criticità accertate;

### **DISPONE**

la trasmissione a mezzo PEC della presente deliberazione, unitamente all'allegata relazione:

- al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;
- al Presidente della Regione Lazio;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2025

ESTENSORE

Fabia D'ANDREA  
*f.to digitalmente*

PRESIDENTE

Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 24 giugno 2025

Il funzionario responsabile del Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO  
*f.to digitalmente*

## INDICE

### RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2024

<b>Sezione Prima.....</b>	<b>1</b>
<b>Quadro normativo di riferimento.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Finalità del referto della Corte dei conti e metodologia utilizzata .....</b>	<b>6</b>
<b>Sezione II – Analisi delle leggi regionali di spesa approvate nel 2024 .....</b>	<b>9</b>
<b>Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 4 dell’11 gennaio 2024, in vigore dal 12 gennaio 2024. ....</b>	<b>12</b>
<b>Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”, in BURL n. 4 dell’11 gennaio 2024, in vigore dal 12 gennaio 2024. ....</b>	<b>13</b>
<b>Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 3 “istituzione del fattore famiglia”, in BURL n. 25 del 26 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024.....</b>	<b>14</b>
<b>Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4 “variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, in BURL n. 25 del 26 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024....</b>	<b>15</b>
<b>Legge Regionale 11 aprile 2024, n. 5 “disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, in BURL n. 31 del 16 aprile 2024, in vigore dal 17 aprile 2024. ....</b>	<b>20</b>
<b>Legge Regionale 17 aprile 2024, n. 6 “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 32 del 18 aprile 2024, in vigore dal 19 aprile 2024. ....</b>	<b>21</b>
<b>Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 7 “salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”, in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, in vigore dal 3 maggio 2024.....</b>	<b>24</b>
<b>Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 8 “modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”, in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, in vigore dal 3 maggio 2024. ....</b>	<b>25</b>
<b>Legge Regionale 5 giugno 2024, n. 9 “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 46 del 6 giugno 2024, in vigore dal 7 giugno 2024. ....</b>	<b>25</b>
<b>Legge Regionale 5 giugno 2024, n. 10 “modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella regione) e</b>	

<i>successive modifiche. istituzione dell'osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario</i> ", in BURL n. 46 del 6 giugno 2024, in vigore dal 7 giugno 2024.	29
<b>Legge Regionale 26 luglio 2024, n. 11</b> "istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche", in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024. ....	30
<b>Legge Regionale 26 luglio 2024, n. 12</b> "modifica alla legge regionale 8 Novembre 2004, n. 12 (disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche", in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024. ....	30
<b>Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 13</b> "riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie", in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024. ....	31
<b>Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14</b> "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026", in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024. ....	34
<b>Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 15</b> "modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di polizia locale) e successive modifiche", in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024. ....	34
<b>Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 16</b> "riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche", in BURL n. 64, SO n. 1, dell'8 agosto 2024, in vigore dal 9 agosto 2024. ....	35
<b>Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 17</b> "variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie", in BURL n. 64, SO n. 1, dell'8 agosto 2024, in vigore dal 9 agosto 2024. ....	37
<b>Legge Regionale 28 novembre 2024, n. 18</b> "nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale", in BURL n. 96, SO n. 2, del 28 novembre 2024, in vigore dal 29 novembre 2024. ....	41
<b>Legge Regionale 2 dicembre 2024, n. 19</b> "riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie", in BURL n. 97, del 3 dicembre 2024, in vigore dal 4 dicembre 2024. ....	42
<b>Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20</b> "disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. misure per la semplificazione e disposizioni varie", in BURL n. 100 del 12 dicembre 2024, in vigore dal 13 dicembre 2024. ....	49
<b>Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22</b> "legge di stabilità regionale 2025", in BURL n. 105, S.O. n. 1 del 31 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025. ....	51
<b>Conclusioni</b> .....	58

## RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2024

### Sezione Prima

#### Quadro normativo di riferimento

L'articolo 81 della Costituzione, nella sua formulazione originaria, così disponeva: "ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". Quale corollario del più generale principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio pubblico, il principio della copertura finanziaria delle leggi onerose trova applicazione anche per le leggi di spesa adottate dalle Regioni.

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 nel novellare il menzionato articolo 81, ha esteso la portata applicativa del principio della copertura finanziaria, ricomprensivo in esso le leggi che determinano minori entrate e la legge di approvazione del bilancio di previsione, divenuta essa stessa legge avente natura "sostanziale" proprio con la menzionata novella.

Il riformulato terzo comma dell'art. 81, infatti, prevede che "ogni legge che importa nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi finanziari per farvi fronte".

Il principio della copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri presuppone la loro corretta quantificazione (e qualificazione) *ex ante* mediante tecniche e modalità in parte previste dalla normativa statale di riferimento (legge n. 196/2009 e art. 38, del d.lgs. n. 118/2011) e, in altra parte, rimesse alla discrezionalità degli uffici tecnici a supporto del legislatore statale e di quello regionale che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, operano "secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile" (Corte cost., sentenze n. 115 e n. 119 del 2012).

Come già ricordato in precedenti occasioni, la corretta quantificazione dei nuovi (o maggiori) oneri e la loro regolare, oltre che effettiva, copertura finanziaria, rappresentano, strumenti indispensabili per costruire un bilancio veritiero, attendibile e finanziariamente sostenibile, connotato da entrate effettivamente sussistenti poste a copertura di spese correttamente quantificate, così da tutelare, in via preventiva, gli equilibri "statici" e "dinamici" del bilancio pubblico per come declinati dal consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e contabile (cfr., Corte cost., sentenze n. 267/2006, n.

425/2004 e n. 39/2014; Corte dei conti, SRC Lazio, delibb. n. 134/2023/RQ e n. 102/2024/RQ).

L'effettiva sussistenza e la consistenza della copertura finanziaria degli oneri (nuovi o maggiori) introdotti dalle leggi ad assicurare, sin dalla loro origine e per l'intera durata dell'onere medesimo, gli equilibri del bilancio pubblico.

A seguito della menzionata legge costituzionale n. 1/2012, la giurisprudenza costituzionale e quella contabile hanno ritenuto che il principio dell'equilibrio di bilancio rappresenti una "clausola generale" direttamente applicabile, sottolineando l'esigenza che la copertura sia effettiva e riguardi l'onere nella sua interezza quantitativa e temporale

La Consulta, in particolare ha anche affermato che: "non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost. la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivano, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Infatti "l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni" (cfr. Corte cost., sent. 115/2012).

Oltre al richiamato art. 81 della Costituzione, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e di finanza pubblica (in particolare, dagli artt. 17 – 19, applicabili anche alla legislazione onerosa regionale, cfr., in proposito, Corte cost., sentenze n. 26/2013; n. 115 e 176/2012; in senso analogo, Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 8/2021/INPR e SRC Lazio, delibb. n. 134/2023/RQ e n. 102/2024/RQ) nonché dalle previsioni contenute nell'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, per quanto attiene al profilo della quantificazione degli oneri per spesa continuativa (comma 1) e pluriennale (comma 2).

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 19 della citata legge n. 196 del 2009 estende alle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri

finanziari deve indicare “espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa”. Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che: “le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi”.

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate “non comportano un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica” (sent. n. 26/2013).

Infatti, “quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte”. Da ciò consegue l’estensione alle Regioni dell’intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica, stabilita dall’art. 21, comma 5, della legge da ultimo citata (Corte cost., sentenze n. 176/2012; n. 115/2012; n. 26/2013;).

L’espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall’art. 17 della l.196 del 2009 per le leggi statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale e contabile hanno enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost, secondo le modalità tassativamente elencate nel citato articolo 17.

Infine, anche in sede di armonizzazione contabile, operata dal d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo III (inserito dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), il legislatore, dopo aver esplicitato all’art. 36 l’obiettivo di armonizzare la finanza regionale, ha rafforzato il rilievo del principio di copertura, disponendo nella previsione del successivo art. 38 che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, “le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio. Le

leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”

La normativa regionale di riferimento è rappresentata, per il Lazio, dalla legge 12 agosto 2020, n. 11 “di contabilità regionale” (sostitutiva della precedente legge 20 novembre 2001, n.25), che dedica il capo V alla “copertura finanziaria delle leggi regionali” con una disciplina, contenuta negli artt. 39 - 43, sostanzialmente attuativa di quella statale sopra illustrata.

In particolare, la disciplina in parola (art. 39) prevede che gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui sopra: a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio; b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta di legge, ovvero redige una disposizione recante apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità; c) redige la relazione tecnica; d) trasmette il testo della proposta di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredata dalla relativa relazione tecnica, alla Segreteria della Giunta regionale per l'esame da parte di quest'ultima.

Si evidenzia, inoltre, l'importanza della previsione dell'art. 39, comma 4, secondo cui non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge sprovviste della relazione tecnica o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.

Ai fini della redazione della relazione tecnica, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari

derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

Da quanto sopra esposto, emerge come risulta dirimente verificare l'attuazione della disciplina in parola, rispetto a cui rileva il ruolo sia delle singole strutture proponenti sia della direzione competente in materia di bilancio, in termini di redazione e adozione di atti puntuali e dettagliati per la ricostruzione e la determinazione degli oneri finanziari.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 11/2020, le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. La commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Quanto ai contenuti della relazione tecnica, gli stessi sono indicati nell'art. 40. In essa devono essere esplicitate le metodologie seguite e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione, unitamente all'indicazione delle fonti dei dati impiegati per il calcolo per una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie.

Con riferimento, inoltre, alla cd. clausola di neutralità finanziaria, rileva il fatto che la relazione tecnica debba indicare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l'entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili.

L'art. 42 stabilisce, infine, che: "le leggi regionali prevedono apposite clausole di valutazione degli effetti finanziari da esse recate, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari, agli obiettivi programmati, alle risorse finanziarie disponibili e alle variabili socio-economiche di riferimento.". Tali clausole prevedono che la Giunta informi il Consiglio regionale, con cadenza almeno annuale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle singole direzioni regionali, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio.

## 1. Finalità del referto della Corte dei conti e metodologia utilizzata

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettano ai Consigli regionali "una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri". La relazione viene, altresì, trasmessa alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, comma 8, del d.l. n. 174 del 2012).

In continuità con le prime linee di orientamento, (deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR), la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR ha definito le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, cui uniformarsi:

Il controllo annuale sulle leggi onerose mira a verificare la corretta quantificazione dei nuovi o maggiori oneri unitamente all'effettività e regolarità della loro copertura finanziaria, contribuendo, in tal modo, a tutelare l'equilibrio tendenziale del bilancio regionale oltre ad arricchire il patrimonio conoscitivo della Regione in materia di tecniche di quantificazione degli oneri e modalità di copertura, promuovendo, in tal modo, il miglioramento della qualità della legislazione regionale di spesa.

La relazione della Corte si configura, pertanto, quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. La previsione normativa di tale controllo ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ne ha significativamente sottolineato la natura collaborativa rispetto all'amministrazione regionale (Corte cost., sent.n.39 del 2014).

In questa prospettiva, nei confronti dell’Amministrazione controllata viene assicurato un adeguato contraddittorio volto ad acquisire ogni elemento utile per la successiva definizione, da parte della Corte, di indicazioni idonee a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale, ferma restando l’autonomia politica e normativa dell’Ente.

La funzione collaborativa del controllo in esame si coordina con la diversa funzione del successivo controllo sullo schema di rendiconto regionale, svolto nell’ambito del giudizio di parificazione e ascrivibile alla tipologia dei controlli di “regolarità/legittimità”.

In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la relazione sulle leggi di spesa “deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto quest’ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell’esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell’esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L’emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)” (cfr. Sez. Aut., delib. n. 8/2021, cit.; negli stessi termini anche la giurisprudenza di questa Sezione, delibb. n. 134/2023/RQ e n. 102/2024/RQ).

Il controllo sulle leggi regionali di spesa approvate nel 2024 è stato svolto mediante un’istruttoria cartolare volta ad acquisire ed esaminare, per ciascuna legge, la documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 2851 del 30 aprile 2025, riguardante la relazione illustrativa e quella tecnica, oltre alla proposta di legge e agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati nel corso dell’iter legislativo.

Specifico attenzione è stata rivolta all’esame delle relazioni tecniche, attesa la loro rilevanza ai fini della conoscibilità dell’effettiva realizzazione delle coperture finanziarie e delle tecniche adottate per la quantificazione degli oneri sia con riguardo al contenuto della norma che dispone la copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa (rilevanza, peraltro, ribadita dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 124/2022 e n. 187/2022 affermando che gli allegati, le note e la relazione tecnica

costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, c. 3, Cost.).

Al riguardo, va rilevato come le relazioni tecniche, oltre all'esigenza di conferire maggiore effettività al principio della copertura finanziaria, sono finalizzate ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

In linea con il quadro normativo e con le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie, il presente referto espone gli esiti dell'attività di analisi svolta sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla regione Lazio nell'annualità 2024.

Sono stati, altresì, considerati alcuni dati del bilancio regionale pervenuti in occasione della trasmissione dello schema di rendiconto del 2024 per il conseguente giudizio di parificazione, nonché svolte talune audizioni con i rappresentanti dell'amministrazione regionale.

In particolare, per ciascuna legge esaminata singolarmente nella seconda sezione del presente referto, si sono riscontrate anche le azioni conseguenti alle criticità accertate in occasione delle rilevazioni dell'esercizio precedente, il loro eventuale superamento ovvero le azioni approntate per il loro superamento.

## Sezione II – Analisi delle leggi regionali di spesa approvate nel 2024

Attesa la complessità delle norme contenenti le disposizioni finanziarie, a commento di ogni singola legge, è stato elaborato un prospetto riassuntivo contenente alcune informazioni di interesse sulla quantificazione degli oneri, secondo la seguente legenda:

SC = Spesa corrente; SK = Spesa in conto capitale; SF = Spese per incremento attività finanziarie; Mine = minore entrata; NFO = Istituzione nuovo Fondo; NVS = istituzione nuova voce di spesa; PQ = Presenza quantificazione; AQ = Assenza quantificazione; IF = invarianza finanziaria; NF = nullità finanziaria.

NF - clausola di non onerosità (o nullità finanziaria) si traduce nella espressione la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionali;

IF - clausola di invarianza finanziaria (o neutralità finanziaria) si traduce nella espressione dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con la sigla PL viene inoltre indicata la proposta di legge da cui origina il provvedimento normativo.

Per una maggiore comprensione delle tabelle, i cui importi sono espressi in euro, si riporta un prospetto riassuntivo delle missioni e dei programmi incisi dalla legislazione 2024.

Nella redazione del referto sono riportate, là dove presenti in attuazione delle leggi istitutive di nuovi capitoli, anche le delibere di variazione di bilancio, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della l.r. n. 11/2020 (legge di contabilità regionale)<sup>1</sup>, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2024 e, in termini di competenza, per gli anni 2025 e 2026. Tale indicazione è stata fornita esclusivamente per completezza espositiva e, pertanto, non è stata successivamente rappresentata la movimentazione dei capitoli in argomento per il 2024 (mediante il riscontro con la bozza del rendiconto 2024, oggetto di parifica), attenendo tale fase alla gestione del rendiconto e non alla copertura finanziaria delle leggi.

Il controllo è stato svolto mediante un’istruttoria cartolare volta ad acquisire ed esaminare la documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 2851 del 30 aprile 2025,

---

<sup>1</sup> “Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti: [...] d) l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa”.

riguardante per ciascuna legge adottata nel 2024, la relazione illustrativa e quella tecnica, gli emendamenti e i subemendamenti eventualmente presentati nel corso dell'iter legislativo.

MISSIONI	PROGRAMMI
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 6 UFFICIO TECNICO 7 TELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 9 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 10 RISORSE UMANE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2. GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI 2 CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI 3 EDILIZIA SCOLASTICA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 7 DIRITTO ALLO STUDIO 8 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOLARE 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
7. TURISMO	1 DIFESA DEL SUOLO 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3 RIFIUTI 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5 AREE PROTETTE, PARCHE NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 6 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1 SSR - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA LEA 2 SSR - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 3 SSR - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO 4 SSR - RIFIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGESSI 5 SSR - INVESTIMENTI SANITARI 6 SSR - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 8 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
11. SOCCORSO CIVILE	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 4 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
13. TUTELA DELLA SALUTE	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 2 CACCIA E PESCA 3 P PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1 FONTI ENERGETICHE 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 2 COOPERAZIONE TERRITORIALE
16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 FONDO DI RISERVA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 3 ALTRI FONDI
17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	
20. FONDI E ACCANTONAMENTI	

Prima di procedere all'esame, nel dettaglio, degli oneri e dei mezzi di copertura, si fornisce un prospetto riassuntivo degli oneri complessivi delle leggi approvate nel 2024.

ONERI FINANZIARI LEGGI REGIONALI 2024				
Leggi	2024	2025	2026	totale
LR n. 1/2024	9.311.164,78			9.311.164,78
LR n. 3/2024	150.000,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00
LR n. 4/2024	153.698.254,00	7.635.000,00	25.014.180,00	186.347.434,00
LR n. 5/2024	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
LR n. 6/2024	38.654.878,62	1.580.000,00	330.000,00	40.564.878,62
LR n. 7/2024	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
LR n. 9/2024	16.542.847,18	12.425.000,00	11.000.000,00	39.967.847,18
LR n. 11/2024	1.500,00	4.000,00	4.000,00	9.500,00
LR n. 13/2024	352.185.370,96	34.630.456,00	91.091.000,00	477.906.826,96
LR n. 15/2024	150.000,00	425.000,00	425.000,00	1.000.000,00
LR n. 16/2024	689.195,00			689.195,00
LR n. 17/2024	21.391.086,61	21.777.614,31	12.030.648,81	55.199.349,73
LR n. 18/2024	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
LR n. 19/2024	195.763.152,47	80.485.456,00	57.105.000,00	333.353.608,47
LR n. 20/2024	2.360.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	5.540.000,00
<b>totale generale</b>	<b>798.997.449,62</b>	<b>168.852.526,31</b>	<b>206.939.828,81</b>	<b>1.174.789.804,74</b>

  

ONERI FINANZIARI LEGGE REGIONALE 22/2024 - STABILITA' 2025				
artt	2025	2026	2027	totale
artt. 2-12	162.885.000,00	133.754.000,00	9.254.000,00	305.893.000,00
art. 13	35.718.260,74	32.351.000,00	10.895.000,00	78.964.260,74
<b>totale generale</b>	<b>198.603.260,74</b>	<b>166.105.000,00</b>	<b>20.149.000,00</b>	<b>384.857.260,74</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati leggi regionali 2024

**Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 4 dell’11 gennaio 2024, in vigore dal 12 gennaio 2024.

È il risultato della PL n. 125 del 2 gennaio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 979 del 28 dicembre 2023).

Gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive sono quantificati in euro 9.001.164,78 e trovano copertura nell’art. 2 “copertura finanziaria”<sup>2</sup>. La relazione illustrativa e la relazione tecnica sono esaustive sul punto.

Come chiarito nella relazione illustrativa, infatti, è stato accolto il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019, nella parte in cui statuisce che qualsiasi pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva debba essere sempre preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento.

Ciò, pertanto, ha reso necessaria l’introduzione di una nuova procedura strumentale all’esigenza di assicurare che l’avvio del processo di spesa, finalizzato al pagamento derivante da titoli giurisdizionali esecutivi ricevuti per notificazione, avvenga solo dopo il riconoscimento della legittimità del relativo debito fuori bilancio.

L’articolo 3 reca disposizioni onerose in materia di contributi straordinari ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere

---

<sup>2</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 9.011.164,78, per l’anno 2024, si provvede:  
a) per complessivi euro 2.255.118,85, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;  
b) per euro 6.756.045,93, mediante l’utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrativa.

Comma 2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

l'immagine della Regione all'estero. Il comma 3 quantifica gli oneri per l'anno 2024 in euro 300.000,00<sup>3</sup>.

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NPC/NVS	PQ/AQIE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC		PQ	2.255.118,85			1	11	Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2	SC		PQ	6.756.045,93			13	1	Fondo rischi della gestione sanitaria accentrata		
3	SC	NVS	PQ	300.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
<b>totale</b>				<b>9.311.164,78</b>							

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 1/2024

**Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”, in BURL n. 4 dell'11 gennaio 2024, in vigore dal 12 gennaio 2024.

È il risultato della PL n. 124 del 2 gennaio 2024 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 971 del 28 dicembre 2023).

Come indicato nell'articolo 2<sup>4</sup> e dettagliatamente chiarito nella RT, dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la

<sup>3</sup> Art. 3 (disposizioni in materia di contributi straordinari ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero)

Comma 3. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi a carico della Regione, ai sensi del comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi straordinari ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

<sup>4</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, per complessivi euro 1.071.291,22, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente, al titolo 1 “Spese correnti”, nell'ambito della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, rispettivamente, programma 02 “Segreteria generale”, per euro 525,93, annualità 2022, programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, per euro 962,16, annualità 2022 e programma 11 “Altri servizi generali”, per euro 990.278,49, annualità 2022 e per euro 79.524,64, annualità 2023.

copertura è già effettuata a valere sulle risorse degli esercizi precedenti 2022 e 2023 (neutralità o invarianza finanziaria).

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2			IF								
<b>totale</b>				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 2/2024

**Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 3** *"istituzione del fattore famiglia"*, in BURL n. 25 del 26 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024.

È il risultato della PL n. 37 del 20 giugno 2023, di iniziativa consiliare.

La legge comporta oneri di parte corrente e di parte capitale in relazione alla istituzione e alla funzionalità della piattaforma informatica per l'applicazione del fattore famiglia, quantificati e coperti nell'articolo 8<sup>5</sup>, per un importo complessivo pari ad € 400.000,00.

La stima degli oneri è dettagliatamente illustrata nella RT.

Con DGR 12 aprile 2024, n. 230, pubblicata in BURL n. 31 del 16 aprile 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

<sup>5</sup> Art. 8 (disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri concernenti l'istituzione e la funzionalità della piattaforma informatica per l'applicazione del fattore famiglia, si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:

a) "Spese relative all'applicazione del fattore famiglia - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, euro 100.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) "Spese relative all'applicazione del fattore famiglia - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

legge regionale 25 marzo 2024, n. 3											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
8, co 1, lett. a)	SC	NVS	PQ	50.000,00	100.000,00	150.000,00	12	5	Fondo speciale di parte corrente		
8, co 1, lett. b)	SK	NVS	PQ	100.000,00			12	5	Fondo speciale di parte capitale		
<b>totale</b>				<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 3/2024

**Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4** “variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, in BURL n. 25 del 26 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024.

È il risultato della PL n. 134 del 21 febbraio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 89 del 20 febbraio 2024).

L’articolo 1 pone variazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, con rifinanziamento di leggi vigenti, come da tabella sotto indicata.

Le disposizioni onerose sono contenute nell’articolo 2<sup>6</sup>, che aumenta di € 40.000,00 il contributo alla città di Cassino per la commemorazione dell’80° anniversario della battaglia di Cassino; nell’articolo 4<sup>7</sup>, in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle

<sup>6</sup> Art. 2 (modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo all’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)

Comma 1. All’articolo 8 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“c) euro 60.000,00 al Comune di Cassino;”;

b) al comma 3, le parole: “pari a euro 80.000,00, per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 120.000,00, per l’anno 2024”.

Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’integrazione per euro 40.000,00, per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 23/2023, relativa alle spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, iscritta nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

<sup>7</sup> Art. 4 (disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

Comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 136.985.000,00, per l’anno 2024, di cui euro 133.700.000,00, derivanti dalle disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF ed euro 3.285.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede:

a) per euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, in riferimento alla medesima annualità, sul “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 23/2023;

b) per euro 36.985.000,00, mediante l’integrazione, per l’anno 2024, del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01

persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive; nell’articolo 5<sup>8</sup> che modifica l’art. 4 della legge regionale 14 agosto 2023, n. 11, relativo all’acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località “Olivetaccio”; nell’articolo 10<sup>9</sup> che modifica l’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti (comma 1, art. 10, cit.) ed al trattamento accessorio dei medesimi (comma 2, art. 10); infine nell’articolo 11<sup>10</sup> riguardante la realizzazione di attività culturali promozionali per il

---

*“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 30, comma 2, della l.r. 30/1998, concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.*

<sup>8</sup> Art. 5 (modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2023, n. 11, relativo all’acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località “Olivetaccio”. Disposizione finanziaria)

Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 950.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della l.r. 11/2023, concernente l’acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, località “Olivetaccio”, iscritta nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

<sup>9</sup> Art. 10 (modifiche all’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e relative disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche)

Comma 1. All’articolo 39 della l.r. 16/2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il trattamento economico del Direttore generale della Giunta regionale, dell’Avvocato coordinatore e dei direttori della Giunta regionale, del Segretario generale e dei direttori del Consiglio regionale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato con proprie deliberazioni rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assumendo come parametri i valori economici massimi contemplati dal citato CCNL con riferimento al trattamento economico fondamentale e commisurando il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità dell’incarico e di complessità della struttura organizzativa, anche in misura superiore al valore massimo della retribuzione di posizione definito dal citato CCNL, secondo quanto previsto dal medesimo CCNL, previo confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa. Al trattamento economico di cui al precedente periodo si applica il tetto stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.”;

b) il comma 2 è stato abrogato. Di seguito il testo prima dell’abrogazione: “2. [Il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo dei direttori di dipartimento della Giunta regionale e del Segretario generale del Consiglio regionale, di cui alla L.R. n. 6/2002 e successive modifiche, è fissato nel limite massimo di euro 193.000,00, fatto salvo quanto previsto dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza].

<sup>10</sup> Art. 11 (realizzazione di attività culturali promozionali per il cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese)

Comma 3 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate al cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese”, la cui

cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese e nell'articolo 12<sup>11</sup> sull'istituzione del premio annuale Regionale "Alessio Paternesi".

L'articolo 6, comma 2, pone una clausola di invarianza finanziaria<sup>12</sup>.

In relazione all'art articolo 10, poi modificato dall'articolo 13 della legge n. 9/2024, si sono resi necessari ulteriori elementi istruttori sulla disciplina del trattamento economico dei dirigenti (come da nota istruttoria n. 3577 del 9 maggio 2025), volti a chiarire la disciplina applicabile e la conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni, alla luce del comma 6 dell'articolo 10 della LR 4/2024, che pone una clausola di invarianza finanziaria.

Con nota acquisita al prot. n. 4020 del 21 maggio 2025 viene confermato che, alle modifiche apportate alla disciplina del trattamento economico dei dirigenti apicali regionali per adeguarle alla contrattazione collettiva, consegue l'invarianza della spesa.

Nella nota di chiarimento si legge, che *"come illustrato in premessa le modifiche apportate dall'art. 10 della l.r. n. 4/2024 non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Lo scopo della norma è quello di ricondurre entro le regole contrattuali collettive la definizione del trattamento economico degli incarichi dirigenziali apicali, che derogano al limite massimo della retribuzione di posizione fissato dai contratti stessi, integrando a tal fine il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale. Tale integrazione è stata disposta a decorrere dall'annualità 2024, con contestuale adeguamento del tetto del salario accessorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017<sup>13</sup>, prevedendo la corrispondente riduzione dei*

---

*autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".*

<sup>11</sup> Art. 12 (istituzione del premio annuale Regionale "Alessio Paternesi")

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le iniziative dedicate all'anniversario della morte di Alessio Paternesi", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

<sup>12</sup> Art. 6 (modifica all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo alla Fondazione di partecipazione "Rome Technopole")

Comma 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

<sup>13</sup>1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.2.Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione

*precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio regionale, al fine di garantire l'invarianza della spesa" [...] "Si evidenzia che al c. 6 dell'art.10 della l.r. n. 4/2024 è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria con la quale, nel rispetto della disciplina contabile in materia, si intende indicare una copertura a valere sulle risorse già iscritte in bilancio e disponibili a legislazione vigente: trattasi, dunque, dei casi in cui le norme sono onerose, ma il loro impatto è ad invarianza di spesa, senza cioè comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La clausola di neutralità finanziaria differisce da quella di non onerosità che, nell'ambito della tecnica legislativa adottata per la rappresentazione delle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa, è inserita per le disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ove quest'ultime, appunto, non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale".*

La documentazione a corredo della norma in esame, unitamente ai chiarimenti trasmessi dalla Regione, consentono di rilevare le seguenti criticità.

La norma in esame, in primo luogo, non quantifica l'onere dalla stessa previsto perché il comma 6 prevede che *"dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale"*.

La RT a corredo della norma, tuttavia, non fornisce la necessaria dimostrazione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, limitandosi a menzionare una generica variazione di bilancio di natura compensativa, asseritamente idonea ad incrementare lo stanziamento del capitolo U0000S11404 "fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a tempo indeterminato" con la riduzione di altro capitolo, individuato in sede istruttoria nel cap. U0000S11405.

La norma che disciplina la remunerazione dei dirigenti apre un problema connesso agli oneri latenti, intesi come sopravvenienze passive, originate dalla natura inderogabile, indifferibile e ricorrente delle spese stesse.

---

*amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

L'analisi dei menzionati capitoli al 31.12.2024, effettuata attraverso il Sistema SICER, non mostra, tuttavia, alcuna variazione di bilancio. I provvedimenti attuativi della norma in esame, inoltre, quantificano l'incremento del fondo in euro 2.729.996,00 (cfr. DGR 31.10.2024, n. 857).

Lo stato degli atti mostra dunque l'assenza della quantificazione dell'onere unitamente alla sua copertura finanziaria. Sul punto si rinvia ogni valutazione al giudizio di parificazione.

legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 - art. 1											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
rifinanziamento LLR	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
LR 28/2019 - art. 7, co 105	SC		PQ	1.110.000,00	1.035.000,00	991.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
LR 24/2023	SC		PQ	136.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
LR 13/2001	SC		PQ	375.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
LR 6/2018	SC		PQ	1.200.000,00			4	4	Fondo speciale di parte corrente		
LR 20/2021 - art. 13, co 8-10	SC		PQ	500.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
LR 19/2022 - art. 9, co 38-41	SC		PQ	500.000,00			6	1	Fondo speciale di parte corrente		
LR 53/98	SK		PQ	2.500.000,00			9	1	Fondo speciale di parte capitale		
LR/2014 - art. 26 ter	SK		PQ	452.254,00	200.000,00	23.180,00	11	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
LR 3/2020	SC		PQ	100.000,00			15	2	Fondo speciale di parte corrente		
LR 19/2022 - art. 9, co 11-13	SC		PQ	500.000,00			15	3	Fondo speciale di parte corrente		
LR 17/2023 - art. 3	SC		PQ			17.600.000,00	18	1			Fondo perdite potenziali corrente
LR 14/2008 - art. 1, co 38	SK		PQ	1.850.000,00			18	1	riduzione autorizzazione di spesa		
<b>totale</b>				<b>9.223.254,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>18.614.180,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati art. 1 legge regionale n. 4/2024

legge regionale 25 marzo 2024, n. 4											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
	SC		PQ	40.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
4	SC		PQ	136.985.000,00					rondu per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno del		
5	SK		PQ	950.000,00			9	5	Fondo speciale di parte capitale		
6			IF								
9*	SC	NFO	PQ	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	9	7	DB	DB	DB
11	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
12	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
<b>totale</b>				<b>144.475.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>					

\*Le risorse già stanziate nel Fondo per la copertura degli oneri del personale e di gestione delle Unioni dei Comuni confluiscono nel Fondo da istituirsi nella M 9, P5 nel Fondo regionale per le comunità montane e la comunità delle Isole Ponziane

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 4/2024

**Legge Regionale 11 aprile 2024, n. 5** “*disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*”, in BURL n. 31 del 16 aprile 2024, in vigore dal 17 aprile 2024.

È il risultato della PL n. 132 del 9 febbraio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 58 dell’8 febbraio 2024).

La disposizione che disciplina gli oneri finanziari è l’articolo 14<sup>14</sup>, per un importo complessivo di € 15.000.000,00, la cui stima è dettagliatamente illustrata nella RT.

Con DGR 12 aprile 2024, n. 277, pubblicata in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 11 aprile 2024, n. 5											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IIF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
14	SC	Nfo		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	12	2	Fondo speciale parte corrente, possono concorrere i SIE 2021-2027 e le llrr n.7/2021 e n. 5/2021	Fondo speciale parte corrente, possono concorrere i SIE 2021-2027 e le llrr n.7/2021 e n. 5/2021	Fondo speciale parte corrente, possono concorrere i SIE 2021-2027 e le llrr n.7/2021 e n. 5/2021
<b>totale</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 5/2024

<sup>14</sup> Art. 14 (disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, definiti annualmente nell’ambito della deliberazione di programmazione di cui all’articolo 6, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 5.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Comma 2. Una quota fino a un massimo di euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024- 2026, del fondo di cui al comma 1, è destinata alla copertura degli interventi di cui all’articolo 11, concernenti l’istituzione della Giornata del caregiver familiare.

Comma 3. All’attuazione della presente legge concorrono le risorse derivanti dai trasferimenti statali destinate agli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1.

Comma 4. All’attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva, nonché le risorse relative alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, destinate a favorire la conciliazione tra attività

lavorativa e attività di cura e assistenza, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;

b) l.r. 5/2021, destinate all’attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1.

**Legge Regionale 17 aprile 2024, n. 6** “riconoscimento della legittimità dei debiti furi bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 32 del 18 aprile 2024, in vigore dal 19 aprile 2024.

È il risultato della PL n. 146 del 15 marzo 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 163 del 14 marzo 2024).

Alla copertura finanziaria dei DFB da sentenze esecutive, per complessivi euro 33.370.878,62 si provvede con l'articolo 2<sup>15</sup>.

Nel corpo della legge sono inserite altre disposizioni onerose, l'art. 3<sup>16</sup>, riguardante il mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A; l'art. 7<sup>17</sup>,

---

<sup>15</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 33.370.878,62, per l'anno 2024, si provvede:

a) per euro 688.131,43, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 30.828.568,36, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 828.568,36, del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 30.000.000,00, del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, a valere sulle risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato, rappresentate nel prospetto a/1, riferito all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato alla legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022), ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del d.lgs. 118/2011;

c) per euro 1.854.178,83, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrativa.

<sup>16</sup> Art. 3 (modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., e successive modifiche)

Comma 1. All'articolo 3 della l.r. 12/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: “del CAR S.c.p.A. e” sono sopprese e dopo le parole: “n. 5.900.000 azioni)” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le ulteriori risorse, fino a un massimo di euro 1.950.000,00, per l'anno 2024, derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale deliberato dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche.”

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante l'integrazione per euro 1.950.000,00, per l'anno 2024, della voce di spesa di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, relativa alla partecipazione azionaria da parte della Regione al CAR S.c.p.A. e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”

<sup>17</sup> Art. 7 (disposizioni finanziarie varie)

Comma 1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, relativi alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare del Lazio, definiti con i programmi di

contenente “disposizioni finanziarie varie”; l’art. 8<sup>18</sup> sul contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, l’art. 10<sup>19</sup> sulla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea e l’art. 11<sup>20</sup> sul protocollo d’intesa con la

---

*attività annuali e pluriennali di cui all’articolo 10 bis della medesima l.r. 2/1995, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, sono istituite le seguenti voci di spesa:*

*a) “Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell’Agenzia Arsial (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.)”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2024; b) “Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell’Agenzia Arsial (studi e ricerche, assistenza all’innovazione tecnologica, ecc.)”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024.*

*Comma 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2025, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.*

*Comma 3. All’articolo 28 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2 le parole: “e per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5” sono soppresse; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Agli oneri relativi all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, con particolare riferimento a quelli concernenti la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale, in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di DiSCo Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione”, il cui stanziamento, pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative alle spese di personale e funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), iscritte nel programma 04 della missione 04, titolo 1. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.*

<sup>18</sup> Art. 8 (contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri”).

*Comma 1. Al fine di agevolare i progetti di riordino dei consorzi di bonifica, nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica, e successive modifiche, è concesso un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, pari a complessivi euro 2.500.000,00, a valere sulle annualità 2024 e 2025.*

*Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri” nell’ambito del progetto di fusione dei consorzi di bonifica”, con uno stanziamento pari a euro 1.250.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.*

<sup>19</sup> Art. 10 (disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea).

*Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 36.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea (l.r. n. 37/1983)”, il cui stanziamento, pari a euro 36.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.*

<sup>20</sup> Art. 11 (protocollo d’intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l’operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale) comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel

Corte di Appello di Roma per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale.

Per quanto riguarda i costi del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 4<sup>21</sup>, che modifica l'art. 33 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4, relativo all'indennità e al rimborso spese, è posta una clausola di invarianza finanziaria, atteso che la normativa disciplinante il procedimento ed i requisiti per la relativa corresponsione non comporta oneri aggiuntivi.

Con DGR 12 aprile 2024, n. 278, pubblicata in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

La relazione tecnica è esaustiva.

legge regionale 17 aprile 2024, n. 6												
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	QUANTIFICAZIONE ONERI			MEZZI DI COPERTURA			2024	2025	2026
				2024	2025	2026	MISS	PROG				
2	SC		PQ	33.370.878,62			1	11	688.131,43 Fondo speciale di parte corrente			
							1	11	30.828.568,36 risorse accantonate nel risultato di amministrazione			
							13	1	1.854.178,83 fondo rischi nella contabilità GSA			
3	SC		PQ	1.950.000,00			14	2	fondo speciale di parte corrente			
4			IF									
7	SC	NVS	PQ	400.000,00			16	1	fondo speciale di parte corrente			
7	SC	NVS	PQ	100.000,00			16	1	fondo speciale di parte corrente	rinvio agli stanziamenti di bilancio	rinvio agli stanziamenti di bilancio	
7	SC	NVS	PQ	1.300.000,00			4	4	disponibilità di bilancio	rinvio agli stanziamenti di bilancio	rinvio agli stanziamenti di bilancio	
8	SC	NVS	PQ	1.250.000,00	1.250.000,00		9	1	fondo speciale di parte corrente	fondo speciale di parte corrente		
10	SC	NVS	PQ	36.000,00			1	11	fondo speciale di parte corrente			
11	SC	NVS	PQ	248.000,00	330.000,00	330.000,00	1	3	fondo speciale di parte corrente			
<b>totale</b>				<b>38.654.878,62</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>330.000,00</b>						

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 6/2024

programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative al protocollo d'intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati sul territorio regionale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 248.000,00, per l'anno 2024 e a euro 330.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

<sup>21</sup> Art. 4 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo all'indennità e al rimborso spese del Collegio dei revisori dei conti e successive modifiche. Disposizione transitoria) 1. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente: "2. A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00, elevato a euro 2.500,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede del Consiglio regionale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anche tali importi si intendono al netto di IVA e oneri di legge.". 2. Al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro cessazione continua ad applicarsi il rimborso spese stabilito dal previgente articolo 33, comma 2, della l.r. 4/2013. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite avviso pubblico, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina di revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2013. I soggetti già iscritti nell'elenco, alla data di entrata in vigore della presente legge, esprimono la volontà di permanenza nel medesimo elenco secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al precedente periodo. 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 7 “salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”, in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, in vigore dal 3 maggio 2024.**

È il risultato della PL n. 55 del 26 luglio 2023, di iniziativa consiliare.

Gli oneri finanziari della legge sono quantificati nell'art. 7<sup>22</sup>, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00, la cui stima è dettagliatamente illustrata nella RT.

Risulta apposta la clausola di valutazione degli effetti finanziari.

Con DGR 20 giugno 2024, n. 453, pubblicata in BURL n. 52 del 27 giugno 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 29 aprile 2024, n. 7											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
7	SC	NFO	PQ	95.000,00	190.000,00	190.000,00	5	2	Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere DB		
7	SK	NFO	PQ	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5	2	Fondo speciale di parte capitale possono concorrere DB		
<b>totale</b>				<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 7/2024

<sup>22</sup> Art. 7 (disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 95.000,00, per l'anno 2024 ed euro 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 25.000,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 5.000,00, per l'anno 2024 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

Comma 2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", relative al "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali" di cui all'articolo 24 della l.r. 15/2014, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

**Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 8** “modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”, in BURL n. 36 del 2 maggio 2024, in vigore dal 3 maggio 2024.

È il risultato della PL n. 96 dell’11 ottobre 2023, di iniziativa consiliare.

Trattandosi di una disciplina procedimentale, l’art. 3 contiene una clausola di non onerosità (o nullità finanziaria)<sup>23</sup>.

legge regionale 29 aprile 2024, n. 8											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PO/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
3			NF								
<b>totale</b>				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 8/2024

**Legge Regionale 5 giugno 2024, n. 9** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 46 del 6 giugno 2024, in vigore dal 7 giugno 2024.

È il risultato della PL n. 155 del 13 maggio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 327 del 10 maggio 2024).

Gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive sono quantificati in euro 4.707.847,18 e trovano copertura nell’art. 2 “copertura finanziaria”<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Art. 3 (clausola di non onerosità)

Comma 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

<sup>24</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 4.707.847,18, per l’anno 2024, si provvede: a) per euro 2.003.168,41, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 1.214.771,72, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23

Le altre disposizioni onerose contenute nella legge sono: l'art. 5<sup>25</sup> che disciplina il contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali suspensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19; l'articolo 7<sup>26</sup>, per lo svolgimento delle attività preliminari necessarie alla costituzione dell'Azienda Lazio.0; l'articolo 8<sup>27</sup> per la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa; l'articolo 9<sup>28</sup> per lo svolgimento degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione

---

*giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;*

*c) per euro 1.489.907,05, a valere sulle risorse di cui al programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrat*

<sup>25</sup> Art. 5 (Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali suspensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19) Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 56.000.000,00, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali suspensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19", il cui stanziamento, pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2030, è derivante: a) per gli anni dal 2024 al 2026, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) per gli anni 2027 e 2030, dall'autorizzazione stabilita ai sensi delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario regionale.

<sup>26</sup> Art. 7 (modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 "Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0" e successive modifiche)

Comma 1, Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche: lett. c).... all'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche: ... 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Per lo svolgimento delle attività preliminari necessarie alla costituzione dell'Azienda Lazio.0, è istituita, nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della Salute", titolo 1 "Spese correnti", la voce di spesa denominata: "Spese per la costituzione dell'Azienda Lazio.0", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"."

<sup>27</sup> Art. 8 (disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983.

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 580.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa ex D.G.R. n. 983/2023", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

<sup>28</sup> Art. 9 (disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al PNRR)

Comma 1. Per lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio procedurale, amministrativo e contabile degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione, sottoscritto in data 27 novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Lazio e approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 23 aprile 2024, nonché per le relative attività di comunicazione e pubblicità istituzionale, nel

(FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al PNRR; l'articolo 11<sup>29</sup> in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi dal 13 al 15 ottobre 2015.

L'articolo 13<sup>30</sup> modifica nuovamente l'articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti.

L'articolo 13, co. 3, lettera b), il cui testo è riportato in nota<sup>31</sup>, modifica il tetto retributivo regionale portandolo da 187 a 240 mila euro. Si tratta, quindi, di una norma che introduce

---

*programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", sono istituite le seguenti voci di spesa:*

*a) "Spese per il servizio di assistenza tecnica degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione del 27 novembre 2023", con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per l'anno 2024, euro 1.750.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per l'anno 2026;*

*b) "Spese per il servizio di comunicazione e pubblicità istituzionale degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell'Accordo per la coesione del 27 novembre 2023", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, euro 250.000,00, per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per l'anno 2026.*

*Comma 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l'anno 2024 e 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.*

*Comma 3. Per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica finalizzato a sostenere le strutture regionali nell'ambito delle attività di pianificazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle iniziative afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), lo stanziamento dell'apposita voce di spesa già iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è integrato per euro 500.000,00, per l'anno 2024 e per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.*

<sup>29</sup> Art. 11 (disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi dal 13 al 15 ottobre 2015)

*Comma 2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi alle imprese e alle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici dell'ottobre 2015 che hanno colpito i territori di cui alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ex DPRL n. T000232/2015", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.*

<sup>30</sup> Art 13 (modifiche all'articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, all'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie", alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" e successive modifiche).

<sup>31</sup> b) dopo il comma 1 dell'articolo 20, è inserito il seguente: b) dopo il comma 1 dell'articolo 20, è inserito il seguente:

nuovi oneri nel bilancio regionale senza tuttavia quantificarli e senza prevederne la dovuta copertura finanziaria. In proposito, gli art. 17 e seguenti della legge di contabilità e finanziaria n. 196/2009 prevedono che, in materia di spesa di personale, la relazione tecnica a corredo del d.d.l. contenga una valutazione prospettica decennale del maggior onere.

Si evidenzia che la RT a corredo del d.d.l. in esame risulta totalmente carente.

Attesa la rilevanza dell'aumento del tetto regionale in esame, si rinvia per ulteriori valutazioni al giudizio di parificazione.

Con DGR 20 giugno 2024, n. 454, pubblicata in BURL n. 52 del 27 giugno 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

L'articolo 3 finanzia varie leggi preesistenti, riassunte nella seguente tabella:

legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 - art. 3											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
rifinanziamento LLRR	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
LR 28/2019 - art. 7, co 105	SC		PQ	100.000,00			1	3	Fondo speciale di parte corrente		
LR 14/2021 - art. 8	SC		PQ	30.000,00			4	6	Fondo speciale di parte corrente		
LR 53/1998	SK		PQ	450.000,00			9	1	Fondo speciale di parte capitale		
LR 21/2020	SC		PQ	200.000,00			14	1	DB		
LR 14/2021 - art. 104	SC		PQ	425.000,00	425.000,00		18	1	Fondo speciale di parte corrente		
totale				1.205.000,00	425.000,00	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati art. 3 legge regionale n. 9/2024

*"1-bis. Il limite massimo retributivo di cui al comma 1 si applica, ridotto del 22 per cento, agli enti pubblici dipendenti dalla Regione e agli enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria, nonché alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, fatti salvi eventuali limiti retributivi inferiori determinati per effetto dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).";*

legge regionale 5 giugno 2024, n. 9											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC	PQ	4.707.847,18				1	11	2.003.168,41 Fondo rischi spese legate al contenzioso		
							1	11	1.214.771,72 risorse accantonate nel risultato di amministrazione		
							13	1	1.489.907,05 fondo rischi nella contabilità GSA		
5	SC	NVS	PQ	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
6			IF								
7	SC	NVS	PQ	50.000,00			13	7	Fondo speciale di parte corrente		
8	SC	NVS	PQ	580.000,00			12	7	Fondo speciale di parte corrente		
9, commi 1 e 2	SC	NVS	PQ	450.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
9, commi 1 e 2	SC	NVS	PQ	50.000,00	250.000,00	200.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
9, comma 3	SC		PQ	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
11	SC	NVS	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00		11	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
<b>totale</b>				<b>15.337.847,18</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 9/2024

**Legge Regionale 5 giugno 2024, n. 10** “modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella regione) e successive modifiche. istituzione dell'osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”, in BURL n. 46 del 6 giugno 2024, in vigore dal 7 giugno 2024.

È il risultato della PL n. 42 del 12 luglio 2023, di iniziativa consiliare.

L'articolo 3<sup>32</sup> introduce una clausola di non onerosità. Come chiarito nella relazione illustrativa, la nullità deriva dal fatto che la partecipazione dei componenti all'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario è interamente a titolo gratuito.

legge regionale 5 giugno 2024, n. 10											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
3			NF								
<b>totale</b>				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 10/2024

<sup>32</sup> Art. 3 (clausola di non onerosità)

Comma 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**Legge Regionale 26 luglio 2024, n. 11** *"istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche"*, in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024.

È il risultato della PL n. 117 del 29 novembre, di iniziativa consiliare.

Gli oneri finanziari, di cui all'articolo 9<sup>33</sup>, derivano dal rimborso spese sostenute dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta regionale per le pari opportunità.

I criteri riguardanti la stima degli oneri sono adeguatamente illustrati nella RT.

Con DGR 5 settembre 2024, n. 687, pubblicata in BURL n. 73 del 10 settembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 26 luglio 2024, n. 11											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
9	SC	NVS	PQ	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1	1	Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere risorse di LLRR	Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere risorse di LLRR	Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere risorse di LLRR
<b>totale</b>				<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 11/2024

**Legge Regionale 26 luglio 2024, n. 12** *"modifica alla legge regionale 8 Novembre 2004, n. 12 (disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche"*, in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024.

È il risultato della PL n. 150 del 26 marzo 2024, di iniziativa consiliare.

<sup>33</sup> Art. 9 (disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della propria funzione, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Organî istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa obbligatoria denominata: "Spese per la Consulta femminile regionale per le pari opportunità", il cui stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l'anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall'anno 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Comma 2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono, per una quota fino al 5 per cento o, comunque, per un importo annuale non inferiore a euro 100.000,00, le risorse relative alle seguenti leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge di stabilità regionale:

a) l.r. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

b) l.r. 7/2021 e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;

c) legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1.

L'articolo 3<sup>34</sup> introduce una clausola di non onerosità, derivante dal fatto che si tratta di modifiche meramente ordinamentali, come confermato nella relazione illustrativa.

legge regionale 26 luglio 2024, n. 12											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
3			NF								
<b>totale</b>				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 12/2024

**Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 13** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024.

È il risultato della PL n. 165 del 12 luglio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 530 dell'11 luglio 2024).

L'articolo 2<sup>35</sup> e l'articolo 3<sup>36</sup> riguardano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive.

<sup>34</sup> Art. 3 (clausola di non onerosità)

Comma 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

<sup>35</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in complessivi euro 2.185.370,96, per l'anno 2024, si provvede mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente:

a) per euro 225.006,20, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, per l'anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 1.960.364,76, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024 - 2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

<sup>36</sup> Art. 3 (riconoscimento del debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da sentenza esecutiva)

Comma 1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio del Consiglio regionale, derivante da sentenza esecutiva, per il valore complessivo di euro 17.125,37.

Comma 2. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle risorse pari a euro 17.125,37, per l'anno 2024, relative al funzionamento del Consiglio regionale,

Con DGR 8 agosto 2024, n. 650, pubblicata in BURL n. 66 del 16 agosto 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 29 luglio 2024, n.13											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC		PQ	2.185.370,96			1	11	225.006,20 Fondo rischi legato al contenzioso		
							1	11	1.960.364,76 risorse accantonate nel risultato di amministrazione		
3	SC		PQ	17.125,37			1	1	bilancio del Consiglio regionale		
5*	SC		PQ	350.000.000,00	34.630.456,00	91.091.000,00	13	4	10.000.000,00 disponibilità di bilancio; 340.000.000,00, risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto;	10.000.000,00 disponibilità di bilancio; 24.630.456,00, risorse LR 30/1998;	disponibilità di bilancio già stanziata
<b>totale</b>				<b>352.202.496,33</b>	<b>34.630.456,00</b>	<b>91.091.000,00</b>					

\* I 350.000.000,00 PER L'ANNO 2024 DIVENTANO 384.630.456,00, CON LA MODIFICA SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTA CON LA LR 19/2024 (ART. 4)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 13/2024

La RT illustra esaurientemente le disposizioni finanziarie.

L'articolo 4<sup>37</sup> modifica l'articolo 6 della legge 6/2024 dedicato alle disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 5<sup>38</sup> reca disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 3, co. 2 della legge regionale n. 28/2019.

*di cui al programma 01 "Organî istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e, nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 11/2020, mediante apposita variazione di bilancio, da effettuarsi nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale, con prelevamento dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.*

<sup>37</sup> Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale) 1. All'articolo 6 della l.r. 6/2024, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: ", entro e non oltre il 15 aprile 2024," sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole: "relativo all'esercizio 2023." sono aggiunte le seguenti: "Le risorse accantonate ai sensi del presente comma rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche.". Art. 5 (Disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende

<sup>38</sup> Art. 5 (disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie)

Comma 1. Per effetto dell'attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del Servizio sanitario regionale e a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, relativo all'esercizio 2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2024, n. 532 (D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", art. 32. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato del S.S.R.), alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, per un importo complessivo pari a euro 475.721.456,00, si provvede per euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025 ed euro 91.091.000,00,

per l'anno 2026, a valere sulla voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

La RT, a tale proposito, chiarisce che la copertura finanziaria dei fondi di dotazione aziendali negativi, per un ammontare complessivo pari ad euro 475.721.456,00, a valere sul triennio 2024-2026, tiene conto della modifica dell'articolo 6, co. 2 della citata legge regionale n. 6/2024.

In base a tale norma, le risorse accantonate al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente, pari ad euro 340.000.000,00, costituiscono una riserva di valore a disposizione del SSR per ripristinare i fondi di dotazione aziendali negativi.

Con l'articolo 4 della successiva legge regionale n. 19 del 2 dicembre 2024 verranno rimodulati nel triennio 2024-2026 gli oneri complessivi di ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi. Si rimanda, sul punto, al commento della legge 19/2024.

In ultima analisi, al capitolo dedicato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle ASL, di cui al programma 4 della missione 13, titolo 1, H13921, vengono conferite risorse aggiuntive rispetto a quelli già stanziate in bilancio.

---

*Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 475.721.456,00, a valere sul triennio 2024- 2026, di cui euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025 ed euro 91.091.000,00, per l'anno 2026, si provvede:*

*a) per l'anno 2024, rispettivamente:*

*1) per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche;*

*2) per euro 340.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2024 2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 6/2024, come modificato dall'articolo 4;*

*b) per l'anno 2025, rispettivamente:*

*1) per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 28/2019;*

*2) per euro 24.630.456,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1 e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 30, comma 2, della legge regionale*

*16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";*

*c) per l'anno 2026, per euro 91.091.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 28/2019.*

Lo schema, espresso in euro, è il seguente:

H13931 - ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi			
Risorse già stanziate in bilancio per le finalità di cui art. 3, co. 2 LR 28/2019			
2024	2025	2026	2024-2026
10.000.000,00	10.000.000,00	91.091.000,00	111.091.000,00
Risorse aggiuntive			
2024	2025	2026	2024-2026
340.000.000,00	24.630.456,00		364.630.456,00
risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto di cui all'all. C alla DGR 233/2024, in relazione al Fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente	riduzione autorizzazione di spesa concernente il concorso finanziario regionale alTPL del Comune di Roma (cap D41921)		
Totale copertura cap H13931			
2024	2025	2026	2024-2026*
350.000.000,00	34.630.456,00	91.091.000,00	475.721.456,00

\* Gli oneri pari ad euro 475.721.456,00 saranno pari ad euro 384.630.456,00 nel 2024, euro 0,00 nel 2025 ed euro 91.091.000,00 nel 2026, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 4 della legge n. 19/2024.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RT n. 13/2024

**Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14** “assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026”, in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024.

È il risultato della PL n. 158 del 1° luglio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 469 del 28 giugno 2024).

Non contiene disposizioni onerose.

Come chiarito nella RT si tratta di un provvedimento di natura prettamente tecnica, in conformità alle disposizioni in materia di contabilità regionale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

**Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 15** “modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di polizia locale) e successive modifiche”, in BURL n. 61 del 30 luglio 2024, in vigore dal 31 luglio 2024.

È il risultato della PL n. 104 del 25 ottobre 2023, di iniziativa consiliare.

L'articolo 1<sup>39</sup> reca una disposizione onerosa, inerente alla trasformazione della Scuola di Polizia locale in Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, ridefinendone gli organi e le competenze.

<sup>39</sup> Art. 1 (modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 “norme in materia di polizia locale” e successive modifiche) Comma 1, lett. b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: ... dopo il comma 1 bis dell'articolo 26 è inserito il seguente: “1 ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall'articolo 16, concernenti l'Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Polizia locale e

La stima della spesa è illustrata in modo esaustivo nella RT.

Con DGR 5 settembre 2024, n. 688, pubblicata in BURL n. 73 del 10 settembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 29 luglio 2024, n. 15											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PO/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
1	SC	NVS	PQ	150.000,00	425.000,00	425.000,00	3	1	fondo speciale di parte corrente	fondo speciale di parte corrente	fondo speciale di parte corrente
<b>totale</b>				<b>150.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 15/2024

**Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 16** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”, in BURL n. 64, SO n. 1, dell’8 agosto 2024, in vigore dal 9 agosto 2024.

È il risultato della PL n. 161 del 5 luglio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 501 del 4 luglio 2024).

Come chiarito nella relazione illustrativa “con nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. n. 612557 del 9 maggio 2023, avente ad oggetto “ricognizione di debiti fuori bilancio” è stato chiesto a ciascuna Direzione regionale di provvedere ad una ricognizione di eventuali, ove sussistenti e non già riconosciuti alla data del 30 aprile 2024, obblighi di natura pecuniaria a carico dell’Amministrazione regionale conseguenti ad obbligazioni per le quali non sono state concluse le procedure contabili previste dall’ordinamento contabile e che, pertanto, non trovano corrispondente rappresentazione in bilancio.

La ricognizione avviata ha riguardato, in particolare, debiti fuori bilancio riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere b), c), d) ed e), comma 1, art. 73 del D.lgs. n. 118/2011, ferma restando, per le

---

amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività dell’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio””, il cui stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2024 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

posizioni debitorie derivanti da titoli giurisdizionali esecutivi di cui alla lettera a), la specifica procedura di riconoscimento di legittimità definita con la finalità di superare le criticità rappresentate dalla magistratura contabile, in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019, in merito alla gestione dei titoli esecutivi.

In riscontro alla citata nota prot. 612557/24, seguendo la procedura già in uso, le Direzioni regionali hanno adottato provvedimenti formali di individuazione e quantificazione delle situazioni debitorie in relazione alle quali hanno ritenuto presenti i presupposti per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di legittimità previsto dal predetto art. 73, anche sotto il profilo della sussistenza dell'utilità ed arricchimento per l'ente".

Nella RT sono illustrati nel dettaglio i mezzi di copertura di cui all'articolo 2<sup>40</sup>.

Con DGR 5 settembre 2024, n. 689, pubblicata in BURL n. 73 del 10 settembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 7 agosto 2024, n. 16											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC		PQ	689.195,00			1	1	11.298,60 Fondo speciale parte corrente		
							15	1	609.475,40 risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto		
<b>totale</b>				<b>689.195,00</b>		-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 16/2024

<sup>40</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 689.195,00, per l'anno 2024, si provvede mediante:

a) l'integrazione, rispettivamente, per euro 11.298,60 del programma 01 "Organî istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.156,51 del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 18.264,49 del programma 07 "Diritto allo studio" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 79.719,60, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sull'annualità 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";

b) l'integrazione per euro 609.475,40 del programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", a valere sulle risorse vincolate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione alla specifica voce di spesa di cui al programma e alla missione predetti, ai sensi dell'articolo 42, commi da 9 a 11, del d.lgs. 118/2011.

**Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 17** “variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, in BURL n. 64, SO n. 1, dell’8 agosto 2024, in vigore dal 9 agosto 2024.

È il risultato della PL n. 166 del 15 luglio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 531 del 15 luglio 2024).

Con DGR 5 settembre 2024, n. 690, pubblicata in BURL n. 73 del 10 settembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

Nell’articolo 1 sono state apportate variazioni di bilancio di previsione 2024-2026, di parte corrente e di parte capitale, secondo lo schema sottoindicato.

Dall’art. 2 in poi sono stati finanziati specifici interventi<sup>41</sup>. L’importo complessivo degli oneri è pari ad euro 21.391.086,00 nel 2024, 21.777.614,31 nel 2025 e 12.030.648,81 nel 2026.

---

<sup>41</sup>Art. 2 (Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.A.) 1. Per effetto degli indirizzi concernenti la gestione finanziaria di Cotral S.p.A., stabiliti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2024, n. 458 (Assemblea ordinaria dei soci di COTRAL S.p.A. Atto di indirizzo), sono versate all’entrata della Regione le maggiori entrate derivanti dalla società pari a complessivi euro 6.512.644,00, per l’anno 2024, di cui: a) euro 1.000.000,00, quali utili d’esercizio 2023 da distribuire in favore del socio unico Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata già iscritta nella tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, del bilancio regionale 2024-2026; b) euro 5.512.644,00, quale quota accantonata nel bilancio della società relativa alla sovraccompensazione del contratto di servizio da rilasciare in favore della Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata di nuova istituzione denominata “Entrate derivanti dalla sovraccompensazione del contratto di servizio Cotral”, da iscrivere nella tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, del bilancio regionale 2024-2026. 2. Le maggiori entrate di cui al comma 1 confluiscono per complessivi euro 6.512.644,00, per l’anno 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”

Art. 3 (Disposizioni relative alla composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell’ATER della Provincia di Rieti) Comma 2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento al risarcimento dei danni, mediante l’istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al risarcimento danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine di costruzione ATER di Amatrice in occasione del terremoto del 24 agosto 2016”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2024, euro 1.500.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026;

b) con riferimento alle spese per gli incarichi da conferire a una o più figure specialistiche per la valutazione del risarcimento dei danni, mediante l’incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, della voce di spesa già iscritta nel bilancio regionale, all’interno del programma 11 della missione 01, titolo 1, e destinata alla medesima finalità.

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 550.000,00, per l’anno 2024, euro 1.550.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per l’anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 4 (Concorso regionale per gli interventi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio) Comma 2 Per le finalità di cui al comma 1, è istituita nel programma 01 “Industria PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, la voce di spesa denominata “Contributi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1 “Spese correnti”.

---

*Art. 5 (Interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025)*

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per gli interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025", con uno stanziamento, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2024 e a euro 1.200.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

*Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" e successive modifiche)*

Comma 1 Alla l.r. 13/2001 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente, a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, già stanziate sull'apposita voce di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e destinate alle medesime finalità. Per l'anno 2027 e successivi, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b) per gli interventi in conto capitale, a valere sulle risorse da stanziare sull'apposita voce di spesa, di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 2 "Spese in conto capitale", pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sugli anni 2025 e 2026, di cui euro 1.000.000,00, per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2026, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale"."

*Art. 7 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie)*

Comma 1. All'articolo 7 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

5: Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'incremento di euro 2.000.000,00, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 5/2020, concernente le spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui al programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per l'anno 2025 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato, ai sensi della legge di bilancio regionale.

Comma 6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 – Un'Europa più competitiva e intelligente e al Programma operativo FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva.

*Art. 8 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero. Disposizione finanziaria)*

Comma 1 All'articolo 3 della l.r. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 180.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2024, relativa ai contributi straordinari nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero, di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, concernente gli interventi in materia di sport, di cui al programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti".

*Art. 9 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai contributi per le sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria)*

Comma 1. All'articolo 34 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

---

Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea. Disposizione finanziaria)

Comma 1. All'articolo 10 della l.r. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

Comma 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 9/2017 sono aggiunte le parole: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche in riferimento alle annualità 2024 e 2025, a valere sulle risorse già iscritte nel programma 03 della missione 01, titolo 2, del bilancio regionale 2024-2026.".

Comma 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche)

Comma 1 Dopo l'articolo 5 della l.r. 34/1997 è inserito il seguente: "Art. 5 bis (Parchi canili) :[...]

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale": a) della voce di spesa denominata "Interventi per la realizzazione delle attività nei parchi canili - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) della voce di spesa denominata "Interventi per la realizzazione dei parchi canili - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.".

Art. 24 (Disposizioni relative al Compendio immobiliare "Ex Ospedale San Giacomo")

Comma 3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, concernenti le spese sostenute dal Fondo comune di investimento immobiliare denominato "i3-Regione Lazio" per la gestione e la manutenzione ordinaria del Compendio immobiliare nel periodo che intercorre dalla data di apporto al Fondo citato a quella di riacquisizione al patrimonio della Regione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative alla gestione e alla manutenzione del compendio immobiliare "Ex Ospedale San Giacomo"", con uno stanziamento pari a euro 3.600.000,00, per l'anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 25 (Disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo)

Comma 3 Per le finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative al sostegno dei carnevali storici del Lazio", con uno stanziamento pari a euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2024- 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Comma 5 Per le finalità di cui al comma 4, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo per l'organizzazione del Festival internazionale del Circo - Città di Latina", con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 26 (Contributo al Comune di Marino per la centesima edizione della "Sagra dell'uva di Marino")

Comma 2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo in favore del Comune di Marino per l'organizzazione della centesima edizione della Sagra dell'uva", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 27 (Partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka)

legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 - art.1 Variazioni di bilancio									
QUANTIFICAZIONE ONERI						MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	SC		PQ	5.361.442,00	3.738.000,00	3.700.000,00	Fondo speciale di parte corrente; 200.000 riduzione autorizzazione spesa	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
1	SK		PQ	5.097.000,00	9.719.614,00	3.910.648,81	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
<b>totale</b>				<b>10.458.442,00</b>	<b>13.457.614,00</b>	<b>7.610.648,81</b>			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati art. 1 legge regionale n. 17/2024

Comma 2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per la partecipazione della Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka", con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2024 ed euro 550.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 28 (Contributo straordinario all'ASP "Asilo Savoia" per gli interventi di ampliamento della "Palestra della legalità") Comma 3 gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 250.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 2 "Spese in conto capitale" della voce di spesa denominata "Contributo straordinario all'Asp "Asilo Savoia" per gli interventi di ampliamento della "Palestra della legalità", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 29 (Contributo straordinario al Comune di Latina per l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza "Al Karama")

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo in favore del Comune di Latina per affrontare l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza denominato "Al Karama", con uno stanziamento pari a euro 90.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

legge regionale 7 agosto 2024, n. 17											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC		PQ	1.000.000,00			20	3	Nuove e maggiori entrate		
2	SC		PQ	5.512.644,00			20	3	Nuove e maggiori entrate		
3	SC	NVS	PQ	550.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	1	11	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
4	SC	NVS	PQ	350.000,00			14	1	Fondo speciale di parte corrente		
5	SC	NVS	PQ	300.000,00	1.200.000,00		16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
6	SK		PQ		1.000.000,00	2.000.000,00	1	11		Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
7	SC		PQ	2.000.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
8	SC		PQ	180.000,00			1	11	riduzione risorse della LR 15/2002		
9			IF								
10			IF								
11			IF								
17	SC	NVS	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12	8	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
17	SK	NVS	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12	8	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
24	SC	NVS	PQ		3.600.000,00		1	6		Fondo speciale di parte corrente	
25	SC	NVS	PQ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1	11	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
25	SC	NVS	PQ	30.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
26	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
27	SC	NVS	PQ	200.000,00	550.000,00		1	11	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
28	SK	NVS	PQ	250.000,00			12	7	Fondo speciale di parte capitale		
29	SC	NVS	PQ	90.000,00			1	3	Fondo speciale di parte corrente		
<b>totale</b>				<b>10.932.644,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 17/2024

**Legge Regionale 28 novembre 2024, n. 18 “nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”**, in BURL n. 96, SO n. 2, del 28 novembre 2024, in vigore dal 29 novembre 2024.

È il risultato della PL n. 151 del 29 marzo 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 199 del 28 marzo 2024).

L'articolo 17<sup>42</sup> reca le disposizioni finanziarie della gestione dell'Albo delle cooperative sociali e gli interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali.

<sup>42</sup> Art. 17 (disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui agli articoli 5 e 10, si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel

La stima e la quantificazione degli oneri viene esaurientemente illustrata nella RT.

Con DGR 3 dicembre 2024, n. 1042, pubblicata in BURL n. 98 del 5 dicembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

legge regionale 28 novembre 2024, n. 18											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
17	SC	NFO	PQ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12	8	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
<b>totale</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 18/2024

**Legge Regionale 2 dicembre 2024, n. 19** “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 97, del 3 dicembre 2024, in vigore dal 4 dicembre 2024.

È il risultato della PL n. 178 dell'8 novembre 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 864 del 7 novembre 2024).

L'articolo 2<sup>43</sup> copre gli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio pari ad euro 21.430.746,46 per il 2024.

L'articolo 3 dispone variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.

---

fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale

<sup>43</sup> Art. 2 (copertura finanziaria)

Comma 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in complessivi euro 21.430.746,46, per l'anno 2024, si provvede:

a) per euro 331.556,27, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026, per l'anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 430.352,42, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

c) per euro 20.668.837,77, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrativa.

Con l'articolo 4<sup>44</sup> della legge viene modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 13/2024 relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.

Come si legge nella RT resa sull'emendamento che ha condotto alla suddetta modifica, è stata incrementata la copertura per il 2024, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis della legge n. 191/2009<sup>45</sup>, per un importo pari ad euro 34.630.456,00 e al contempo è stata diminuita la copertura per il 2025, per il medesimo importo.

---

<sup>44</sup> Art. 4 (modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie)

Comma 1. All'articolo 5 della l.r. 13/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "per euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per euro 384.630.456,00, per l'anno 2024";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "di cui euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di cui euro 384.630.456,00, per l'anno 2024";

2) al numero 1) della lettera a), le parole da: ", e destinate" fino a: "successive modifiche" sono sopprese;

3) dopo il numero 2) della lettera a) è aggiunto il seguente: "2 bis) per euro 34.630.456,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche);";

4) la lettera b) è soppressa;

5) alla lettera c), le parole da: ", e destinate" fino a: "l.r. 28/2019" sono sopprese.

Comma 2. Per l'anno 2025, è disposta la riduzione per complessivi euro 34.630.456,00 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente integrazione, rispettivamente, per euro 24.630.456,00 dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 10.000.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

45 Comma 80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la

Nel 2025 viene integrata l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 30, co 2 della LR 30/1998 (disposizioni in materia di TPL).

In altri termini, con l'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2 dicembre 2024 viene rimodulata la distribuzione nel triennio 2024-2026 degli oneri di ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle ASL, ma l'importo complessivo resta invariato (euro 475.721456,00).

La modifica sul 2024 è stata possibile grazie alle risultanze dei Tavoli Sanità del 19 settembre e del 1° ottobre 2024, che hanno reso svincolabili le risorse pari ad euro 134.067.292,85 derivanti da fiscalità aggiuntiva, scaturente dal cd "extragettito", relativo alle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale IRPEF, ex art. 1, co. 174, della legge n. 311/2004<sup>46</sup>.

---

*destinazione del relativo gettito a finalità extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extra sanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.*

Comma 80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario. (Comma inserito dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25).

<sup>46</sup> Art. 1, comma 174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di

Con l'articolo 6<sup>47</sup> vengono disposte variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche.

---

*commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto del predetto vincolo.*

<sup>47</sup> Art. 6 (variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche)

Comma 2. Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche, le risorse pari a euro 134.067.292,85, per l'anno 2024, iscritte nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio regionale 2024-2026, sono destinate, a valere sulla medesima annualità:

a) per euro 36.985.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, relativo al concorso finanziario regionale al Trasporto pubblico locale (TPL) del Comune di Roma, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 10.306.000,00, a copertura degli incrementi dei Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto sanità del 2 novembre 2022, stabiliti ai sensi dell'articolo 23, commi 42 e 43, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), come modificato dall'articolo 5, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti";

c) per euro 10.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, relativo al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

d) per euro 34.630.456,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, come modificato dall'articolo 4, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti";

e) per euro 42.145.836,85, nell'ambito di un apposito fondo da istituire nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", denominato: "Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004".

L'articolo 8<sup>48</sup> modifica la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA); l'articolo 9<sup>49</sup> provvede ad istituire un fondo per il concorso regionale alla finanza pubblica; l'articolo 10<sup>50</sup> reca disposizioni finanziarie relative all'adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale

---

<sup>48</sup> Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche)

Comma 1 Alla l.r. 45/1998 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

b) dopo il comma 2 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per l'anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti". A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 36.000.000,00, si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024- 2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, per euro 7.000.000,00 nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 29.000.000,00, nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti";

b) per gli anni successivi al 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale."

<sup>49</sup> Art. 9 (contributo regionale alla finanza pubblica)

Comma 1. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi da 527 a 527-quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il "Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica".

Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".

Comma 3. Per l'anno 2025 e successivi, allo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, definito nel rispetto della normativa statale in materia, si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

<sup>50</sup> Art. 10 (disposizioni finanziarie relative all'adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual)

Comma 1. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR "Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual" di cui alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2024/1265/UE, del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2024, e provvedere all'adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual", con uno stanziamento pari a euro 1.350.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'anno 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale 2025-2027. Per le annualità successive al 2027 si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Accrual; l'articolo 11<sup>51</sup> modifica la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo; l'articolo 12<sup>52</sup> disciplina i contributi straordinari ai consorzi di bonifica; l'art. 13<sup>53</sup> disciplina la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

---

<sup>51</sup> Art. 11 (modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

Comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 33.000.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 15.000.000,00, per l'anno 2025 ed euro 18.000.000,00, per l'anno 2026, si provvede:

a) per l'anno 2025, per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale nell'ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica e destinate alle finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", e per euro 5.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale";

b) per l'anno 2026, per euro 18.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

<sup>52</sup> Art. 12 (modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a contributi straordinari in favore dei consorzi di bonifica)

Comma 1 [...] lett. d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest", si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario al Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" per interventi di manutenzione straordinaria", con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2."

<sup>53</sup> Art. 13 (modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni)

Comma 1. All'articolo 17 della l.r. 16/2022 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 505.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2029, è destinata al completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali concernenti il complesso immobiliare denominato "Madonna delle Rose", sito nel comune di Fonte Nuova. Le risorse di cui al precedente periodo sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale e sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, di un apposito accordo tra la Regione, i comuni di Mentana e di Fonte Nuova, l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con il quale sono regolati i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti tra i medesimi enti e sono definiti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare "Madonna delle Rose" destinati al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, in attuazione dell'articolo 23, commi da 11 a 14, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e garantire il sostegno abitativo degli studenti fuori sede.;" b) al comma 2, alle parole: "Le risorse del fondo" sono premesse le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,"

Comma 2. All'attuazione del presente articolo si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del "Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni" e

conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni; l'art. 15<sup>54</sup> regolamenta il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, a esclusione di Roma Capitale); l'art. 16<sup>55</sup> reca disposizioni per l'emergenza abitativa per Roma Capitale e l'art. 17<sup>56</sup> dispone del contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale.

Con DGR 3 dicembre 2024, n. 1043, pubblicata in BURL n. 98 del 5 dicembre 2024, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della proposta di legge.

---

*destinate alle finalità di cui all'articolo 17 della l.r. 16/2022, iscritto nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 1 "Spese correnti"; b) per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, a valere sullo stanziamento autorizzato con riferimento al Fondo di cui all'articolo 17 della l.r. 16/2022, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.*

<sup>54</sup> Art. 15 (incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, a esclusione di Roma Capitale)

Comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.270.000,00, per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti".

<sup>55</sup> Art. 16 (disposizioni per l'emergenza abitativa di Roma Capitale)

Comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, la voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

<sup>56</sup> Art. 17 (contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale)

Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale", con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
2	SC	PQ	21.430.746,46				1	11	331.556,27 Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
							13	1	430.352,42 risorse accantonate all C DGR 233 2024 Fondo rischi spese legate al contenzioso		
							13	1	20.668.837,77 Fondo rischi GSA		
3	SC		PQ	2.000.000,00			9	5	disponibilità di bilancio		
3	SK		PQ	950.000,00			14	3	disponibilità di bilancio		
4	SC		PQ		24.630.456,00		13	4		disponibilità di bilancio M13 P4	
6	SC		PQ	134.067.292,85					extragettito art. 1, co 174 legge 311/2004		
7			NF								
8	SC		PQ		36.000.000,00	36.000.000,00				disponibilità di bilancio (7.000.000,00 M9 P2 e 29.000.000,00 quota SSR M13 P1)	disponibilità di bilancio (7.000.000,00 M9 P2 e 29.000.000,00 quota SSR M13 P1)
9	SC	NFO	PQ	35.695.113,16			20	3	disponibilità di bilancio (M1 P3)		
10	SC	NVS	PQ		1.350.000,00	1.350.000,00	1	3		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
11	SK		PQ		15.000.000,00	18.000.000,00	9	1		10.000.000,00 disponibilità di bilancio e 5.000.000,00 Fondo speciale parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
12	SK	NVS	PQ		2.500.000,00	1.000.000,00	9	1		Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
13	SC		PQ		505.000,00	505.000,00	18	1		disponibilità di bilancio	disponibilità di bilancio
15	SC		PQ	1.270.000,00			10	2	Disponibilità di bilancio (IPL- art. 16 bis dl 95/2012)		
16	SC		PQ		500.000,00	250.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
17	SC	NVS	PQ	350.000,00			10	3	Fondo speciale di parte corrente		
<b>totale</b>				<b>195.763.152,47</b>	<b>80.485.456,00</b>	<b>57.105.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 19/2024

**Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20** “*disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. misure per la semplificazione e disposizioni varie*”, in BURL n. 100 del 12 dicembre 2024, in vigore dal 13 dicembre 2024.

È il risultato della PL n. 170 del 30 luglio 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 570 del 30 luglio 2024).

Gli interventi onerosi sono disposti con l'art. 3<sup>57</sup> riguardante le modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone

<sup>57</sup> Art. 3 (modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”)

Comma 1, lett. b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 5, comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Organî istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, il cui stanziamento, pari a euro 60.000,00, a decorrere dall'anno 2024, è derivante dalla riduzione:

con disabilità; l'articolo 45<sup>58</sup> sul riutilizzo dei farmaci; l'articolo 55<sup>59</sup> sui contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità e l'articolo 57<sup>60</sup> che dispone il contributo per l'organizzazione dell'evento internazionale “World Skate Games Italia 2024”.

Con DGR 27 febbraio 2025, n. 99, pubblicata in BURL n. 18 del 4 marzo 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione della legge.

---

a) per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

<sup>58</sup> Art. 45 (Riutilizzo dei farmaci)

Comma 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate alla comunicazione istituzionale già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del programma 11 “Sport e tempo libero” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Altri servizi generali. Per l'anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

<sup>59</sup> Art. 55 (contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità)

Comma 3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziate, rispettivamente, per complessivi euro 1.200.000,00, per l'annualità 2024, nell'ambito della voce di spesa di cui all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, nell'ambito del fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Comma 5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie), di cui al programma 02 della missione 03, titolo 1.

<sup>60</sup> Art. 57 (contributo per l'organizzazione dell'evento internazionale “World Skate Games Italia 2024”)

Comma 2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziate per le medesime finalità, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2002, di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.

legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20											
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA			
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2024	2025	2026	MISS	PROG	2024	2025	2026
3	SC	NVS	PQ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1	1	50.000,00 disponibilità di bilancio; 10.000,00 Fondo speciale di parte corrente	50.000,00 disponibilità di bilancio; 10.000,00 Fondo speciale di parte corrente	50.000,00 disponibilità di bilancio; 10.000,00 Fondo speciale di parte corrente
45	SC		PQ		30.000,00	30.000,00	1	11	disponibilità di bilancio	disponibilità di bilancio	
53			IF								
54			IF								
55, co 3	SK		PQ	1.200.000,00			1	3	disponibilità di bilancio (LR di stabilità 2020)		
55, co 3	SK		PQ		1.500.000,00	1.500.000,00	18	1		fondo regionale per gli interventi e valorizzazione del patrimonio immobiliare (LR 8/2019)	fondo regionale per gli interventi e valorizzazione del patrimonio immobiliare (LR 8/2019)
55, co 5	SC	NVS	PQ	100.000,00			3	2	disponibilità di bilancio (LR 15/2001)		
57	SC		PQ	1.000.000,00			6	1	disponibilità di bilancio (LR 15/2002)		
73			IF								
<b>totale</b>				<b>2.360.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 20/2024

**Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “legge di stabilità regionale 2025”,** in BURL n. 105, S.O. n. 1 del 31 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

È il risultato della PL n. 182 del 6 dicembre 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1070 del 5 dicembre 2024).

L’articolo 1 definisce il quadro di riferimento finanziario delle leggi regionali di spesa per il periodo compreso nel bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 11/2020 e dettagliatamente elencati nell’allegato A) della legge.

La seguente tabella riassume gli oneri complessivi di parte corrente e di parte capitale.

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art 1 rifinanziamento leggi di spesa - All A)									
QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA	
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	SC		PQ	27.728.000,00	4.550.000,00	3.050.000,00	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
1	SK		PQ	5.870.000,00	10.700.000,00	7.150.000,00	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
<b>totale</b>				<b>33.598.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati art. 1 all. A) legge regionale n. 22/2024

Negli articoli da 2 a 12 vengono finanziati specifici interventi, nell’articolo 13 – disposizioni varie, le singole discipline sono trattati in altrettanti commi. In nota si riporta l’indice <sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025

---

Art. 1 Oggetto e leggi regionali di spesa

Art. 2 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive

Art. 3 Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche

Art. 4 Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie"

Art. 5 Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale

Art. 6 Programma straordinario regionale di investimenti pubblici

Art. 7 Interventi in favore della viabilità rurale

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive

Modifiche

Art. 9 Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" e successive modifiche

Art. 10 Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche

Art. 11 Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica

Art. 12 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile" e successive modifiche

Art. 13 Disposizioni varie

commi 1-2 Attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER

commi 3-5 Acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata

comma 6 Realizzazione delle Missioni di Sistema regionali

comma 7 Modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo

comma 8 Modifica all'articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale

comma 9 Modifica all'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio)

comma 10 Attività per l'aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale

commi 11-13 Iniziative e manifestazioni per il cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina

commi 14-16 Iniziative per l'aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di "Città italiana del Vino 2025"

commi 17-23 Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti

commi 24-27 Cofinanziamento per l'intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore

commi 28-30 Contributo per le celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (Earth Day) delle Nazioni unite

commi 31 e 32 Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell'ATER della Provincia di Latina

commi 33-37 Contributo per le attività relative all'evento "World Travel and Tourism Council Global Summit"

commi 38-41 Contributo alle ATER per l'acquisizione di immobili di proprietà di enti previdenziali

commi 42-44 Contributi per le attività professionali dei maestri e delle scuole di sci

commi 45 e 46 Modifica al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025. Disposizione finanziaria

comma 47 Modifiche al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi

comma 48 Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche

commi 49-51 Contributo per la realizzazione del Festival internazionale di teatro

commi 52 e 53 Concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale

commi 54 e 55 Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie per le attività del Consorzio industriale unico  
commi 56-60 Sostegno alle amministrazioni comunali sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso  
comma 61 Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona -ASP) e successive modifiche  
commi 62-64 Disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale  
commi 65- 68 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie  
comma 69 Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche  
commi 70-73 Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie  
commi 74 e 75 Finanziamento per il completamento dell'asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni  
comma 76 Modifica all'articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka  
comma 77-84 Disposizioni relative alla sala del commiato  
comma 85 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche  
commi 86-88 Ristoro ai comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all'EGATO della Provincia di Frosinone  
comma 89 Modifica all'articolo 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità  
commi 90 e 91 Copertura per le spese di comunicazione, promozione e informazione della Regione  
commi 92-94 Iniziative per la celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione  
comma 95 Sostegno alle imprese che investono nello sviluppo industriale  
commi 96 e 97 Disposizioni relative al personale del Consiglio regionale assegnato all'autoparco della Giunta regionale  
commi 98-100 Disposizioni per promuovere la registrazione di marchi collettivi regionali  
comma 101 Modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016  
commi 102 e 103 Contributo al Comune di Roccasecca per l'ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino  
commi 104 e 105 Modifica al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari. Disposizione finanziaria  
commi 106 e 107 Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. Disposizione finanziaria  
commi 108 e 109 Contributo alla città di Subiaco "Capitale italiana del libro" per l'anno 2025  
commi 110-113 Contributo per il programma "Talento & Tenacia - Crescere nella legalità"  
commi 114-116 Contributo per l'efficientamento delle ATER  
commi 117-119 Premio intitolato a Valentina Paterna  
commi 120-122 Contributo per il trasporto della Macchina di S. Rosa in occasione del Giubileo 2025  
commi 123 e 124 Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa  
comma 125 Modifica all'articolo 4, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere  
commi 126 e 127 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa  
comma 128 Disposizioni relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione accantonato derivante dall'extragettito  
commi 129-131 Elenco di esperti in progettazione  
comma 132 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche  
commi 133-136 Studi per individuare e monitorare i tratti della rete viaria regionale a rischio di dissesto idrogeologico  
commi 137 e 138 Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell'ATER della Provincia di Rieti  
commi 139 e 140 Contributo al Centro per la medicina di precisione (CMP)

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli oneri finanziari delle disposizioni normative richiamate.

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2	SC		PQ	148.700.000,00	123.700.000,00		1	3	Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	
4	SC	NVS	PQ	700.000,00	800.000,00	600.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
4	SK	NVS	PQ	700.000,00	300.000,00		1	3	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	
5	SC	NFO	PQ	8.348.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
6	SK	NFO	PQ	2.442.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	18	1	Fondo speciale di parte capitale; possono concorrere risorse statali (art. 1, co 134 L. 145/2018)	Fondo speciale di parte capitale; possono concorrere risorse statali (art. 1, co 134 L. 145/2018)	Fondo speciale di parte capitale; possono concorrere risorse statali (art. 1, co 134 L. 145/2018)
7	SC	NFO	PQ	100.000,00	200.000,00	200.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
7	SK	NFO	PQ	925.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	16	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
8	SC		PQ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
8	SK		PQ	150.000,00	250.000,00	100.000,00	16	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
9	SC	NVS	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
10	SK		PQ	150.000,00	150.000,00		9	5	Fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale (d.lgs. 34/2018)	Fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale (d.lgs. 34/2018)	
11	SC	NVS	PQ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
12	SC	NFO	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
<b>totale</b>				<b>162.885.000,00</b>	<b>133.754.000,00</b>	<b>9.254.000,00</b>					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 22/2024

Si rappresentano, nel dettaglio, gli oneri derivanti dall'articolo 13 della legge – Disposizioni varie, pari ad euro 35.718.260,00 nel 2025, 32.351.000,00 nel 2026 e 10.895.000,00 nel 2027, dettagliatamente quantificati nella RT.

*commi 141 e 142 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche. Disposizione finanziaria  
commi 143 e 144 Modifica alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia). Disposizione finanziaria*

*Art. 14 Entrata in vigore*

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art. 13 Disposizioni varie											
QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA	
Comm	SC/SK/SF/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
1	SC	NVS	PQ	700.000,00	500.000,00	500.000,00	8	2	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
5	SC	NVS	PQ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1	6	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
6	SC	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
7	SK		PQ		18.000.000,00		9	1	disponibilità di bilancio		
9	SK	NVS	PQ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1	8	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
10	SC	NVS	PQ	400.000,00	400.000,00		1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
12	SC	NVS	PQ	100.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
16	SC	NVS	PQ	200.000,00			16	1	Fondo speciale di parte corrente		
23	SC	NVS	PQ	50.000,00			14	1	Fondo speciale di parte corrente		
26	SK	NVS	PQ	150.000,00	150.000,00		5	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	
27	SC	NVS	PQ	70.000,00			5	1	Fondo speciale di parte corrente		

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art. 13 Disposizioni varie											
QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA	
Comm	SC/SK/SF/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
30	SC	NVS	PQ	150.000,00			9	2	Fondo speciale di parte corrente		
31	SK		PQ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8	2	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
37	SC	NVS	PQ	500.000,00			7	1	Fondo speciale di parte corrente		
41	SK	NVS	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8	2	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
44	SK	NVS	PQ	350.000,00			6	1	Fondo speciale di parte capitale		
46	SC		PQ	750.000,00			7	1	Fondo speciale di parte corrente		
46	SK		PQ	750.000,00			7	1	Fondo speciale di parte capitale		
47	SK		PQ	5.000.000,00			16	1	corianziamento regionale POR TEACD		
48	SF	NVS	PQ	100.000,00			3	1	DB		
48	SC		PQ	5.000,00			3	1	DB		
48	SC	NVS	PQ	325.000,00	425.000,00	425.000,00	5	2	DB	DB	DB

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art. 13 Disposizioni varie											
Commi	QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA		
	SC/SK/S F/Mine	NFO/NV S	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
51	SC		PQ	1.000.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
52, 53	SC		PQ		1.500.000,00	1.500.000,00	10	2		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
55	SC		PQ	500.000,00			14	1	Fondo speciale di parte corrente		
57	SC	NFO	PQ	200.000,00			18	1	Fondo speciale di parte corrente		
57	SK	NFO	PQ	2.750.000,00			18	1	Fondo speciale di parte capitale		
68	SC		PQ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	20	3	DB	DB	DB
69	SC	NVS	PQ	2.800.000,00	2.800.000,00		14	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
73	SC	NVS	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
75	SK	NVS	PQ	2.902.260,74			18	1	Fondo speciale di parte capitale		
76	SC	NVS	PQ	100.000,00			1	1	Fondo speciale di parte corrente		
84	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
85	SC	NVS	PQ	600.000,00	500.000,00	500.000,00	16	2	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art. 13 Disposizioni varie											
Commi	QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA		
	SC/SK/S F/Mine	NFO/NV S	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
88	SC	NFO	PQ	300.000,00			9	3	Fondo speciale di parte corrente		
89	SC	NVS	PQ	200.000,00			3	2	Fondo speciale di parte corrente		
91	SC		PQ	1.080.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
94	SC	NVS	PQ	80.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
95	SK		PQ	315.000,00			14	1	Fondo speciale di parte capitale		
100	SC	NVS	PQ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
103	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
105	SC		PQ	106.000,00	106.000,00		15	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
107	SK		PQ	100.000,00			9	3	Fondo speciale di parte capitale		
109	SC	NVS	PQ	200.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
113	SK	NVS	PQ	150.000,00			12	7	Fondo speciale di parte capitale		
113	SC	NVS	PQ	100.000,00			12	7	Fondo speciale di parte corrente		

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - art. 13 Disposizioni varie											
Commi	QUANTIFICAZIONE ONERI								MEZZI DI COPERTURA		
	SC/SK/S F/Mine	NFO/NV S	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
116	SC	NVS	PQ	2.700.000,00			8	2	Fondo speciale di parte corrente		
119	SC	NVS	PQ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
122	SC	NVS	PQ	150.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
124	SC		PQ	20.000,00			9	5	Fondo speciale di parte corrente		
125	SC	NVS	PQ	300.000,00			9	1	Fondo speciale di parte corrente		
127	SC		PQ	50.000,00			16	1	Fondo speciale di parte corrente		
131	SC	NVS	PQ	100.000,00			14	1	Fondo speciale di parte corrente		
132	SC	NVS	PQ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1	1	50.000,00 DB e 450.000,00 Fondo speciale	50.000,00 DB e 450.000,00 Fondo speciale	50.000,00 DB e 450.000,00 Fondo speciale
136	SC	NVS	PQ	170.000,00			10	5			
138	SK		PQ	150.000,00			8	2	Fondo speciale di parte capitale		
140	SK	NVS	PQ	250.000,00			13	5	Fondo speciale di parte capitale		
142	SC		PQ	700.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
144	SC		PQ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati art. 13 legge regionale n. 22/2024

## Conclusioni

Nell'analisi delle leggi di spesa relative all'esercizio 2024, è stata data particolare attenzione alle osservazioni contenute nei precedenti referti sulla necessità di predisporre un sistema che desse evidenza della quantificazione degli oneri da parte delle strutture proponenti le varie leggi.

A tale proposito si apprezza la nota circolare predisposta dal direttore della Ragioneria Generale e dal dirigente dell'Ufficio di *staff* pre-legislativo e servizi studi, nella quale è allegato uno schema di relazione da utilizzare per le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale, cui sono tenute le Direzioni proponenti, in attuazione dell'articolo 39 della LR 11/2020 (legge di contabilità regionale)<sup>62</sup>.

Infatti, si legge nella nota che: *“la relazione concernente gli effetti finanziari – da predisporre anche nel caso delle proposte di legge che non comportano oneri a carico del bilancio regionale – si distingue dalla relazione illustrativa, e la relativa trasmissione alla Direzione Ragioneria generale deve avvenire una volta che il testo sia stato preventivamente verificato dall'Ufficio legislativo, ma da quest'ultimo non ancora coordinato in via definitiva. Il coordinamento finale, infatti, nella duplice veste di coordinamento formale e sostanziale, potrà avvenire solamente quando la proposta di legge sarà comprensiva della norma finanziaria (o, in alternativa, delle clausole di neutralità o nullità finanziaria) e sarà corredata della relazione tecnica, entrambe elaborate e trasmesse dalla Direzione Ragioneria generale all'Ufficio legislativo e che la congrua rappresentazione/quantificazione degli oneri finanziari a cura della Direzione proponente e l'opportuna e coerente copertura finanziaria a cura della Direzione Ragioneria generale sono le due fasi, allo stesso tempo complementari e imprescindibili, finalizzate a garantire l'efficacia degli interventi normativi onerosi nel rispetto degli equilibri di bilancio”.*

Per quanto riguarda la criticità accertata in occasione dei precedenti referti, concernente l'inserimento di disposizioni estranee all'obiettivo originario cui è dedicata la legge regionale, questa non può dirsi superata.

---

<sup>62</sup> gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati

Infatti, nel 2024, per tutte le leggi di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, tale situazione ha trovato la sua realizzazione attraverso l'utilizzo dello strumento delle "disposizioni varie" nell'intitolazione della legge (LL.RR. nn. 1, 6, 9, 13 e 19).

La Regione, consapevole del problema, nella nota di trasmissione delle RRTT a corredo delle proposte di legge, sul punto ha chiarito che: *"ferme restando le necessarie valutazioni in termini di opportunità, si ritiene che la presenza all'interno delle leggi regionali in oggetto di "disposizioni varie" anche a carattere oneroso, ulteriori rispetto alle norme tecniche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non trovando alcun espresso divieto ai sensi della normativa vigente in materia e non alterando, comunque, la funzione che tali leggi assolvono – la quale resta garantita dagli articoli a tal fine preposti – trovi fondamento nell'ambito dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale".*

Malgrado tale assunto appaia condivisibile nel merito, risulta tuttavia ugualmente censurabile nella misura in cui non si confronta con l'esigenza di assicurare che l'esercizio della discrezionalità legislativa sia conforme ai principi di determinatezza e precisione del testo legislativo, che ne postulano la necessaria chiarezza ed immediata percezione.

Non superata appare altresì la criticità legata alla stesura confusa dei testi legislativi in talune specifiche materie che avrebbero meritato un'attenzione diversa e la previsione di una disciplina organica *ad hoc*.

Si evidenzia come la modifica di testi preesistenti, più volte rimaneggiati, spesso conduca a risultati oscuri e tortuosi, la cui disciplina è pressoché impossibile da ricostruire.

Ciò è avvenuto, ad esempio, in relazione alla disciplina del trattamento economico dei dirigenti, già regolato dall'articolo 39 della legge regionale n.16/2005.

Tale norma è stata modificata in due riprese, *in primis* dall'articolo 10, comma 1, lett. b) della LR n. 4/2024 (a decorrere dal 27 marzo 2024) e successivamente dall'articolo 13 della LR n. 9/2024 (a decorrere dal 7 giugno 2024).

Dalla necessità di acquisire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della disciplina applicabile del trattamento economico dei dirigenti, è stata predisposta una nota istruttoria (prot. n. 3577 del 9 maggio 2025), che ha visto confermata la neutralità finanziaria delle disposizioni, alla luce del comma 6 dell'articolo 10 della LR n. 4/2024, al quale accede una clausola di invarianza finanziaria. Con la nota dell'Amministrazione regionale del 21 maggio 2025, acquisita in risposta, è stato confermato che, alle modifiche apportate alla

disciplina del trattamento economico dei dirigenti apicali regionali, al fine di adeguarle alla contrattazione collettiva, consegue l'invarianza della spesa.

Tuttavia, come espresso in sede di analisi delle leggi regionali n. 4/2024 e n. 9/2024, residuano perplessità in ordine alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria. Particolare attenzione è stata data, infine, al finanziamento dei fondi negativi delle ASL, di cui all'articolo 5 della LR n. 13/2024 e agli artt. 4 e 7 della LR n. 19/2024. Si rimanda alla ricostruzione della relativa disciplina, a commento delle leggi indicate.

Nell'ambito della recente relazione sul sistema dei controlli interni nella regione Lazio e lo svolgimento dell'attività relativa agli esercizi 2022 e 2023, è stata messa in luce l'importanza della qualità della legislazione sulla regolamentazione regionale e sull'impatto finanziario. Stando alle verifiche effettuate, l'Ufficio legislativo (struttura dell'Ufficio di Gabinetto), dovrebbe verificare correntemente la qualità legislativa e l'impatto sui regolamenti emanati, attraverso l'analisi dettagliata di ogni proposta di legge di iniziativa della Giunta e del Consiglio, sia con riferimento al testo sottoposto all'esame delle commissioni consiliari, sia relativamente al testo sottoposto all'approvazione dell'aula consiliare.

Alla luce delle risultanze emerse nella presente relazione sulle leggi di spesa, si ritiene, conclusivamente, di formulare l'auspicio di una più marcata attenzione al profilo della chiarezza e della comprensibilità dei testi legislativi regionali emanati nelle predette modalità.



